

Regolamento recante nuove modifiche al regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale n. 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226.

Art. 1 modifiche dell'articolo 2 del DPRReg. 226/2007

Art. 2 modifiche dell'articolo 4 del DPRReg. 226/2007

Art. 3 modifiche dell'articolo 5 del DPRReg. 226/2007

art. 1 modifiche dell'articolo 2 del DPRReg. 226/2007

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: <<, nonché, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali), il Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco)>>.

2. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 è sostituito dal seguente:

<<3. Per aggregazione ai sensi del presente regolamento si intende la fusione tra due o più Confidi di cui al comma 1, intervenuta con atto notarile.>>.

3. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 è abrogato.

4. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole <<un funzionario dell'Amministrazione regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<o altra persona che possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni>>;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) a nominare un componente del Collegio sindacale, se istituito, su indicazione dell'Assessore regionale alle Attività produttive; >>;

c) la lettera c) è abrogata.

art. 2 modifiche dell'articolo 4 del DPRReg. 226/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<Direzione centrale attività produttive, Servizio Politiche economiche e marketing territoriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese>>;

b) alla lettera a) sono eliminate le seguenti parole: <<debitamente registrato e approvato dall'Assessore regionale alle Attività produttive>>;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) bilancio dell'esercizio contabile del Confidi chiuso nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, note integrative e relazione sulla gestione approvata dall'Assemblea dei soci;>>.

art. 3 modifiche dell'articolo 5 del DPRReg. 226/2007

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le assegnazioni di cui al presente regolamento sono ripartite tra i Confidi di cui all'articolo 1, comma 1, secondo i seguenti criteri, con riferimento ai dati rilevati alla data di chiusura dell'esercizio contabile del Confidi precedente a quello di presentazione della domanda e con esclusivo riferimento alle imprese aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale:

a) 50 per cento dello stanziamento in proporzione all'ammontare delle garanzie in essere, in termini di rischio assunto;

b) 35 per cento dello stanziamento in proporzione ai mezzi patrimoniali destinati al rilascio di garanzie;

c) 15 per cento dello stanziamento in proporzione agli apporti dei consorziati/soci effettuati nel corso del predetto esercizio contabile.>>;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Nel caso di domande presentate da Confidi derivanti da aggregazioni realizzatesi nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, una quota pari al 15 per cento delle assegnazioni di cui al presente regolamento sono riservate esclusivamente al riparto tra tali Confidi, secondo i criteri di cui al comma 1. Nel caso di una sola domanda presentata da Confidi derivante da aggregazione realizzatasi nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, l'intera quota di cui al primo periodo è assegnata a tale Confidi.

1 ter. Per mezzi patrimoniali destinati al rilascio di garanzie si intendono le seguenti voci, positive o negative, del passivo dello stato patrimoniale:

a) capitale e/o fondo consortile;

- b) fondi rischi indisponibili, ad esclusione dei fondi destinati alla copertura di perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa;
- c) riserve, anche di rivalutazione;
- d) avanzi o disavanzi portati a nuovo;
- e) risultato d'esercizio;
- f) risconti passivi calcolati sulle commissioni attive ricevute a fronte di garanzie rilasciate.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE